

Scheda di lettura su ordinanza ministeriale O.M. 53 del 3 marzo 2021 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021

Cosa prevede l'ordinanza

Gli esami si svolgeranno a partire dal **16 giugno 2021** (il 14 giugno è fissata la riunione preliminare della commissione) e, a causa delle condizioni emergenziali determinate dalla pandemia, consisteranno per il secondo anno consecutivo in **una sola prova orale**: in funzione di questa modifica, che non prevede le due prove scritte, come di norma indicato dal Dlgs 62/2017, sono stati ricalibrati i punteggi da attribuire. **Per il raggiungimento del punteggio massimo di 100, la prova d'esame potrà valere fino a 40 punti (non più 60 distribuiti tra i due scritti e l'orale), mentre il credito scolastico maturato nel triennio potrà valere fino a 60 punti, anziché 40, come avveniva in precedenza.** I consigli di classe provvederanno a convertire in sede di scrutinio finale i crediti acquisiti dai candidati nel terzo e quarto anno di scuola, secondo una specifica tabella allegata all'ordinanza che prevede un **massimo di 18 punti per la classe terza, di 20 punti per la quarta e fino a 22 punti per la classe quinta.**

Sempre in sede di scrutinio finale il consiglio di classe delibera l'ammissione degli studenti. **Sono ammessi all'esame in qualità di candidati interni** gli studenti che abbiano frequentato l'ultimo anno dell'istruzione secondaria di II grado presso le scuole statali e paritarie, **anche in deroga ai requisiti già previsti dall'articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017 (svolgimento prove Invalsi e PCTO).** Rispetto al raggiungimento del monte ore annuale obbligatorio, le istituzioni scolastiche valutano le deroghe anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica, come previsto dall'articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. **L'esito della valutazione è pubblicato mediante affissione, all'albo della scuola, del tabellone contenente: i voti di ciascuna disciplina, il credito relativo all'ultimo anno e il credito complessivo seguiti dalla dicitura «ammesso» (n.b.: in caso di non ammissione solo «non ammesso»); non prevista la pubblicazione «in chiaro» sul sito web, ma solo nell'area documentale del registro elettronico riservata alla classe.** L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari.

Tutti gli esami si svolgeranno in presenza presso le sedi degli istituti statali o paritari. **L'esame in videoconferenza può essere utilizzato per gli esami di Stato delle sezioni carcerarie o qualora risulti impossibile svolgere l'esame in presenza,** su richiesta motivata e documentata prodotta dal candidato al dirigente/coordinatore prima dell'insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d'esame, che dispongono la modalità d'esame in videoconferenza.

La predisposizione del documento del consiglio di classe, che riporta le attività svolte dalla classe durante l'anno, è **fissata al 15 maggio.** Il documento immediatamente pubblicato all'albo online dell'istituzione scolastica, indicherà:

- l'argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell'elaborato
- i testi di studio nell'ambito dell'insegnamento dell'italiano
- le modalità con cui è stato attivato l'insegnamento CLIL della disciplina non linguistica.

Le commissioni d'esame sono costituite da due sottocommissioni, ciascuna composta da 6 membri interni designati dai consigli di classe, con un Presidente esterno unico per le due classi. **La riunione preliminare è fissata per il 14 giugno 2020 alle ore 8,30** al fine di fissare i calendari dei colloqui e della pubblicazione degli esiti delle due sottocommissioni. **In caso di assenza (documentata) di un commissario, non superiore ad un giorno, si sospendono tutte le operazioni d'esame relative al giorno stesso, in tutti gli altri casi, il commissario è sostituito per tutta la durata dell'esame.**

La prova d'esame consisterà in un **colloquio** della durata complessiva indicativa di **60 minuti**, così articolato:

- discussione di **un elaborato concernente le discipline di indirizzo** su un argomento assegnato agli studenti su indicazione dei docenti entro il 30 aprile. Gli studenti, a loro volta dovranno predisporlo e trasmetterlo per posta elettronica **entro il 31 di maggio** al docente di riferimento (individuato consiglio di classe tra i componenti della sottocommissione). Per gli studenti dei **licei musicali e coreutici**, la discussione è integrata da una **parte performativa individuale**, a scelta del candidato, della durata massima di 10 minuti;

- discussione di **un breve testo nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana**, in relazione a quanto effettivamente svolto dagli studenti e riportato nel documento del 15 maggio stilato dai consigli di classe;
 - **analisi dei materiali predisposti** dalla commissione per ciascun candidato prima di ogni giornata di colloquio. I materiali dovranno sempre basarsi su quanto effettivamente svolto dagli studenti e riportato nel documento del 15 maggio stilato dai consigli di classe;
 - esposizione delle esperienze svolte nell'ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO);
- La commissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio secondo i criteri di valutazione stabiliti dal relativo allegato all'ordinanza. Sono previste indicazioni relative ai progetti Esabac ed Esabac-techno, ai percorsi a opzione internazionale, agli studenti con disabilità e con DSA.

I punti critici

Pur considerando opportuna la scelta di mantenere, in relazione alla situazione epidemiologica ancora difficile, un esame basato su una sola prova orale, sarebbe stato necessario prevedere, come già ribadito per lo scorso anno scolastico, una semplificazione della prova dal punto di vista procedurale per non appesantire inutilmente il lavoro delle commissioni e degli alunni. L'esame, infatti, è caratterizzato da **una eccessiva rigidità** nella scansione delle diverse parti del colloquio, trasmissione dell'elaborato, griglia di valutazione unica, non rispondente alle esigenze dei diversi indirizzi. La predisposizione, all'inizio di ogni giornata di colloqui, di materiali da sottoporre a ciascun candidato durante la prova implica, nei prevedibili tempi ristretti, modalità operative di vicinanza tra i docenti, che sarebbe stato meglio evitare. Oltre alle difficoltà legate alla dimensione sanitaria, permangono le criticità segnalate a suo tempo, rispetto ad **una formalizzazione del colloquio che non risponde ad un approccio dialogante tra docenti e studenti e che tende a sottolineare**, nell'impostazione del colloquio, **una visione punitiva della valutazione**, di cui consideriamo parziale e strumentale il linguaggio e le finalità, **a cominciare dall'utilizzo dei test Invalsi, al momento solo temporaneamente sospesi come requisito per l'ammissione all'esame**. Infine, la predisposizione di una griglia di valutazione nazionale allegata all'ordinanza risulta invasiva dell'autonomia delle commissioni di esame.

La nostra posizione

Riteniamo **tardiva la predisposizione del Protocollo d'Intesa sulle linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2020/2021**, al momento non ancora pubblicato. Si tratta di uno strumento necessario al fine di mettere le scuole in condizione di potersi organizzare in tempo utile per l'avvio dell'esame, in considerazione dei ristretti margini che rimangono prima dell'avvio delle operazioni.

Resta critica la posizione della FLC CGIL sulla struttura del colloquio, sulla formalizzazione dell'intera impostazione dell'esame di stato, che benché ridotto, si fonda su quanto previsto dal DLgs 62/2017, uno dei provvedimenti attuativi della legge 107/2015. Prevista per quest'anno, infatti, anche **l'introduzione del Curriculum dello Studente**, di cui i commissari tengono conto e che raccoglie l'indicazione delle competenze, conoscenze e abilità anche professionali, le attività culturali, sportive e di volontariato svolte in ambito extrascolastico, le attività di PCTO ed eventuali altre certificazioni conseguite. Questo strumento, pertanto, richiama la visione implicita alla legge 107 di un **modello di istruzione che immagina lo studente/capitale umano, connotato da competenze misurabili in un'ottica di mercato**. La FLC CGIL ritiene, invece, **indispensabile aprire una nuova stagione di dibattito pedagogico e didattico sulla cultura della valutazione**, sia periodica che finale, perché valutare non sia considerata una mera attestazione di crediti, ma possa essere in grado di rappresentare il percorso di apprendimento e di crescita umana e sociale di tutte le studentesse e gli studenti.